

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 6 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	29
Missioni valevoli nella seduta del 27 febbraio 2003	3	(Sezione 7 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	31
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Ritiro di una proposta di legge) .	3, 4	(Sezione 8 – Articolo 8 e relative proposte emendative)	34
Parlamento europeo (Annunzio di una risoluzione)	4	(Sezione 9 – Ordini del giorno)	37
Atti di controllo e di indirizzo	4	Interpellanze urgenti	42
Disegno di legge n. 2145	5	(Sezione 1 – Eventuale rilievo disciplinare di dichiarazioni svolte da un magistrato)	42
(Sezione 1 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	5	(Sezione 2 – Iniziative per prevenire situazioni di pericolo derivanti da macellazioni eseguite senza il preventivo stordimento dell'animale)	42
(Sezione 2 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	18	(Sezione 3 – Eventuale rilievo disciplinare del comportamento tenuto da un dirigente della divisione di polizia anticrimine nella questura di Sassari)	44
(Sezione 3 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	25	(Sezione 4 – Operazioni di controllo nei campi nomadi)	46
(Sezione 4 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	27		
(Sezione 5 – Articolo 5)	29		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoleli
nella seduta del 27 febbraio 2003.**

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Follini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Follini, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zanettin, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 febbraio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANTONIO RUSSO: « Interventi nel settore del gioco del calcio a tutela della correttezza nello svolgimento delle gare » (3725);

SELVA: « Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti » (3726);

PEZZELLA: « Disposizioni per la riorganizzazione dell'aviazione civile » (3727);

CAMINITI ed altri: « Legge quadro in materia di organismi a carattere di mutualità volontaria o di mutuo soccorso » (3728);

PATARINO ed altri: « Agevolazioni per l'utilizzo di autocarri nelle aziende agricole e florovivaistiche » (3729).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 febbraio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1529 — CARLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti » (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (973-B);

S. 1985 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in

favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (*approvato dal Senato*) (3724).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Rodeghiero ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

RODEGHIERO: « Interventi di salvaguardia, recupero e valorizzazione del Castello di Padova » (3617).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di una risoluzione del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione

approvata nella sessione dal 29 al 30 gennaio 2003. Tale documento è assegnato, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alla sottoindicata Commissione permanente nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

« sui diritti, le priorità e le raccomandazioni dell'UE in vista della 59^a sessione della commissione ONU sui diritti dell'uomo, che si svolgerà a Ginevra dal 17 marzo al 25 aprile 2003 » (*doc. XII, n. 230*) — *alla III Commissione (Affari esteri)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA PREVIDENZIALE, MISURE DI SOSTEGNO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL'OCCUPAZIONE STABILE E RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA (2145)

(A.C. 2145 - Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Previdenza obbligatoria e complementare).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;

b) introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;

c) liberalizzare l'età pensionabile;

d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;

e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.

f) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il

diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi;

g) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di questi soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, l'equilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso l'INPS.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire al lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è iscritto, l'ottenimento da parte dell'ente di competenza della certificazione della propria posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al conseguimento della pensione stessa; i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della pensione, secondo i criteri vigenti alla data predetta; tale diritto potrà essere liberamente esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa;

b) consentire al lavoratore di cui alla lettera *a)* l'esercizio del diritto di prose-

guire l'attività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero di optare per l'applicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in particolare che il regime contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita, consista nell'esenzione totale dal versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati, in misura non inferiore al 50 per cento, al lavoratore, il quale può decidere di destinarli in tutto o in parte alla previdenza complementare, fermi restando i limiti di deducibilità fiscale, e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere che l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta opzione a condizione che il lavoratore e il datore di lavoro stipolino un contratto a tempo determinato di durata non inferiore al medesimo periodo, a condizioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione soggetta a tassazione separata; prevedere che l'opzione sia esercitabile più volte e che dopo il primo periodo possa essere esercitata, previo accordo tra le parti, anche per periodi di durata inferiore;

c) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b) e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di 65 anni;

d) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

e) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione sino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

f) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; escludere dall'elevazione dell'aliquota coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza obbligatoria; prevedere che una parte dell'incremento dell'aliquota sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori medesimi;

g) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

1) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, che possono essere istituite anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, individuando le eccezioni connesse all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore stesso e garantendo che il lavoratore abbia una

adeguata informazione sulla facoltà di scegliere il fondo a cui conferire il trattamento di fine rapporto;

2) l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1);

3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);

4) la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da un fondo pensione negoziale ad un fondo pensione aperto del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;

5) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile del fondo pensione aperto e di direttore generale dei fondi contrattuali nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

6) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensio-

nistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;

7) la riduzione sino a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno definite in sede di attuazione della delega;

8) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;

h) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;

1) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento e semplificare le procedure amministrative tramite:

1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione di direttive generali in materia;

2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifi-

cazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;

l) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale del reddito imponibile, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;

m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente ed ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;

n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza;

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le pos-

sibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto *pro quota* al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;

p) applicare progressivamente i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli settori, considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo.

q) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: ridefinire, fino a: sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore, con le seguenti: prevedere che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia, sia dal lavoratore.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **59.** Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole da : al fine di ampliare , fino a : legislazione vigente.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **60.** Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, con le seguenti: o alla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 61. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole da: quaranta anni, fino a: anagrafica, con le seguenti: un'anzianità contributiva e/o un'età anagrafica secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 62. Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole: , e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi.

1. 23. Didonè, Dario Galli, Ercole, Francesca Martini, Cè, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.

1. 22. Dario Galli, Didonè, Ercole, Francesca Martini, Cè, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 63. Carbonella, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia, Delbono.

Al comma 2, lettera o), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La totalizzazione è possibile anche per periodi inferiori ai tre anni di iscrizione quando il periodo è necessario ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **64.** Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ; prevedere altresì che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e che viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 65. Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia

Al comma 2, lettera o), aggiungere in fine il seguente periodo: ; prevedere altresì che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e che viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore;

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 65. Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia

Al comma 2, lettera o), aggiungere in fine il seguente periodo: ; consentire il ripristino di periodi previdenziali di anzianità pregressa a ex liberi professionisti ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione;

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 66. Stradiotto.

Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: progressivamente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

***1. 21.** (ex 1. 168.) Delbono, Duilio, Camo, Carbonella, Squeglia.

Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: progressivamente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel ter-

ritorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*).

– 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

*1. 70. (ex 1. 169.) Trupia, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Buemi, Di Gioia, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra.

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere, per quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni

ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2003, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 71. (ex 1. 170.) Guerzoni, Delbono, Duilio, Cordoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Carbonella, Camo, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso previsto al numero 2) della lettera g) del comma 2, in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, l'individuazione di forme tacite di conferimento sono individuate dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con riferimento alle forme pensionistiche complementari istituite dalla stessa, anche attraverso proprie strutture o con le stesse convenzionate.

1. 72. (ex 1. 176.) Widmann.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-*bis*) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consen-

tendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 46. (ex 1. 43) Motta, Delbono, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Trupia, Nigra, Sciacca, Diana, Buffo, Squeglia, Camo, Buemi, Di Gioia, Carbonella, Turco, Frigato, Duilio, Pistone, Bellillo, Battaglia, Cima.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Totalizzazione dei periodi assicurativi*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese ad assicurare la totalizzazione dei periodi assicurativi.

2. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme qualora tali periodi separatamente considerati non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. In questi casi ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.

3. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il

medesimo può optare fino alla conclusione del relativo procedimento per la totalizzazione dei periodi stessi.

4. In caso di esercizio dell'opzione la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione maggiorata degli interessi legali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 01. (ex 1. 02.) Delbono, Cordoni, Dui-lio, Camo, Carbonella, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le amministrazioni dello Stato datrici di lavoro sono tenute a trasmettere all'INPDAP, entro e non oltre il mese di giugno 2003, le informazioni giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dal loro insorgere a tutto l'anno 2002. Le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, su richiesta dell'INPDAP, gli eventuali elementi mancanti alla definizione della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

2. Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono tenute all'aggiornamento mensile delle variazioni giuridiche ed economiche intervenute nel rapporto di lavoro.

3. I modi ed i termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per

cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 02. (ex 1. 04.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

(A.C. 2145 – Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

(Riduzione del costo del lavoro).

1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dall'articolo 1 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 2.

(Riduzione del costo del lavoro).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* – 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 2. (ex 2. 2.) Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Riduzione del costo del lavoro*).
— 1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione a quelle dei lavoratori dipendenti, delle relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi, il Governo, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sopprime, anche gradualmente, i contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché i contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai datori di lavoro alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, trasferendo alla predetta gestione, a carico del bilancio dello Stato, le corrispondenti risorse finanziarie.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 3. (ex 2. 3.) Delbono, Motta, Innocenti, Duilio, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Nigra, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Carbonella, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 1, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle previste dal comma 2, lettera f),

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 4 (ex 2. 4.) Motta, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Buffo, Diana, Squeglia, Gasperoni Innocenti, Nigra, Sciacca, Trupia, Carbonella, Camo, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, dopo le parole: sono destinati aggiungere le seguenti: al finanziamento degli ammortizzatori sociali e.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 1. (ex 2. 5.) Delbono, Cordoni, Duilio, Innocenti, Camo, Buffo, Carbonella, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, dopo le parole: forme pensionistiche complementari aggiungere la seguente: collettive.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 5. (ex 2. 7.) Carbonella, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sgiacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, dopo le parole: forme pensionistiche complementari aggiungere le seguenti: di categoria.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 6. (ex 2. 8.) Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Sostegno alle pensioni minime). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine:

a) di innalzare il limite di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro;

b) di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo;

c) di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita.

2. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure dei decreti di cui al comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 02. (ex 2. 02.) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Duilio, Camo, Carbonella, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Sostegno alle pensioni minime). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di innalzare il limite

di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro.

2. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure dei decreti di cui al comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 03. (ex 2. 03.) Cordoni, Delbono, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Sostegno alle pensioni minime*). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo.

2. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure dei decreti di cui al comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 04. (ex 2. 04.) Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. (*Sostegno alle pensioni minime*). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita.

2. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure dei decreti di cui al comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 05. (ex 2. 05.) Gasperoni, Delbono, Motta, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati*). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di estendere i benefici di cui al predetto articolo a tutti i soggetti che usufruiscono di un trattamento pensionistico inferiore ad un ammontare pari a 516,46 euro.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. 01. (ex 2. 01.) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Buffo, Diana, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Nigra, Sciacca, Trupia, Squeglia, Di Gioia, Buemi.

(A.C. 2145 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Associati in partecipazione e prestatori di lavoro occasionali).

1. I soggetti che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle casse di previdenza a cui accedono in virtù dell'iscrizione agli albi professionali.

2. I titolari di redditi derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui sono iscritti alla gestione separata di cui all'ar-

titolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Associati in partecipazione e prestatori di lavoro occasionali).

Al comma 1, sopprimere le parole da: ovvero alle casse di previdenza fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. 2. Delbono, Cordoni, Gasperoni, Motta, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti di cui al comma 1, qualora svolgano, in maniera continuativa e prevalente, attività agricola, artigiana ovvero attività di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono iscritti rispettivamente alle gestioni di cui agli articoli 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*).

– 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. 3. Cordoni, Delbono, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sopprimere il comma 2.

3. 1. Di Teodoro.

(A.C. 2145 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(*Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive*).

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito

denominato « Casellario », per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne abbiano comunque comportato l'esclusione o l'esonero;

c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.

3. In sede di prima applicazione, le amministrazioni interessate trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

4. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, se-

condo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 2. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

5. Oltre alle informazioni di cui al comma 1 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 2, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'INAIL ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 2, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.

6. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione del sistema previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di

programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

7. Per l'istituzione del Casellario di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo ridefinita dalla Tabella D allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive).

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

4. 1. Didonè, Dario Galli, Cè, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 *con le seguenti:* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. 2. Didonè, Dario Galli, Cè, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 8, sopprimere la parola: anche.

4. 3. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guersoni, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Buemi Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

(A.C. 2145 – Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 5.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

2. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché da quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad

esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: « tendenzialmente » a: « altro beneficiario ».

(A.C. 2145 – Sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Disposizioni relative agli enti previdenziali privatizzati).

1. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Disposizioni relative agli enti previdenziali privatizzati).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 1. Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 2. Guerzoni, Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 3. Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

(A.C. 2145 - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Procedure).

1. Dai decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 5 non debbono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

2. Nella sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime della previdenza obbligatoria e complementare ai sensi dell'articolo 1.

3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote contributive e fiscali e ad individuare i lavoratori interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

5. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 4, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

6. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi esprimono indirizzi identici in relazione allo specifico ambito di competenza delle Commissioni medesime, nei limiti dei criteri e dei principi direttivi posti dalla presente legge e nel rispetto dei vincoli stabiliti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari.

7. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 4, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 5 e con le stesse modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui all'articolo 8, le disposizioni correttive ed integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso comprese.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Procedure).

Sopprimere il comma 1.

7. 1. (vedi 4. 3.) Delbono, Cordoni, Duilio, Camo, Innocenti, Carbonella, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, sostituire le parole: a carico della finanza pubblica con le seguenti: rispetto alle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: e nel rispetto dei vincoli fino alla fine del comma.

7. 3. Pennacchi, Nicola Rossi, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Innocenti, Duilio, Gasperoni, Motta, Nigra, Squeglia, Trupia, Camo, Carbonella, Diana, Buffo, Buemi, Di Gioia, Sciacca.

Sopprimere i commi 2 e 3.

7. 2. Di Teodoro.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dei datori di lavoro *aggiungere le seguenti:* e parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281.

7. 10. (vedi 4. 2.) Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: espressione dei pareri *aggiungere la seguente:* obbligatori.

7. 5. Nigra, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Motta, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

7. 6. Delbono, Cordoni, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni *con le seguenti:* prorogare di trenta giorni il tempo a loro disposizione.

7. 7. Trupia, Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

7. 8. Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: , qualora ciò si renda *fino alla fine del comma.*

7. 9. Cordoni, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Motta, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 5, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

7. 11. Innocenti, Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.16
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 7.16, sopprimere le parole: in cui essi formulano identiche condizioni.

0. 7. 16. 1. Delbono, Cordoni, Guerzoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Diana, Sciacca, Camo, Carbonella.

Al comma 6, sostituire le parole da: nelle parti in cui essi esprimono indirizzi *fino alla fine del comma con le seguenti:* nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni relative all'osservanza dei principi e criteri direttivi posti dalla presente legge.

7. 16. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere le parole: nelle parti in cui essi esprimono indirizzi identici.

7. 12. Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Motta, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sopprimere il comma 7.

7. **13.** Cordoni, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Motta, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

(A.C. 2145 – Sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Testo unico in materia previdenziale).

1. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative a contribuzione, erogazione delle prestazioni, attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizza-

zione delle disposizioni previdenziali per il settore agricolo, uniformandolo agli altri settori produttivi.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, stabilito nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Testo unico in materia previdenziale).

Sopprimerlo.

- 8. 1.** Cordoni, Motta, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. *(Testo unico in materia previdenziale)* — 1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare il testo unico delle disposizioni in materia previdenziale, così come previsto dall'articolo 3, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

- 8. 2.** Delbono, Innocenti, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nel rispetto dei principi che presidono la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, siano volte a riordinare, coordinare e riunire le norme vigenti in un solo prov-

vedimento legislativo in materia di: contribuzione, erogazione delle prestazioni, attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; erogazione degli assegni sociali.

1-bis. Nell'emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano, comunque, in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.

- 8. 3.** Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Motta, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

- 8. 4.** Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

- 8. 5.** Delbono, Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle disposizioni legislative vigenti aggiungere le seguenti: , fatto salvo quanto contenuto nei decreti legislativi di cui all'articolo 1,

- 8. 6.** Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , e di una armonizzazione fino alla fine del periodo con le seguenti: sia volto ad armonizzare le norme vigenti, riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

- 8. 7.** Innocenti, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di una armonizzazione delle aliquote contributive.

- 8. 8.** Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Camo, Carbonella, Buemi, Squeglia, Motta, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti con le seguenti: riordinare, coordinare e riunire le norme vigenti, fatto salvo quanto

contenuto nei decreti legislativi di cui all'articolo 1,

- 8. 9.** Innocenti, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Motta, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente con le seguenti: riordinare, coordinare e riunire.

- 8. 10.** Delbono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- 8. 11.** Guerzoni, Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , uniformandolo agli altri settori produttivi.

- 8. 12.** Delbono, Cordoni, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, e a provvedere alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi.

- 8. 14.** Santori.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano, comunque, in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico:

8. 13. Delbono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

8. 15. Gasperoni, Delbono, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buemi, Nigra, Motta, Squeglia, Di Gioia, Trupia.

Al comma 4, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente: Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 16. (Nuova formulazione). Governo.

(Approvato)

(A.C. 2145 – Sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il trattamento privilegiato ordinario dei pubblici dipendenti (articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), compresi i militari e le forze di polizia, rappresenta un istituto tipico del sistema giuridico italiano, ove la comunità è chiamata a farsi carico di quei cittadini che, in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri lavorativi, hanno subito una menomazione fisica tale da rendere incompatibile la prosecuzione del nuovo servizio;

dopo la sentenza della Corte Costituzionale 4 luglio 1989, n. 387, che ha riconosciuto la natura « risarcitoria » e non più reddituale della pensione privilegiata « tabellare », resta da rendere giustizia all'innegabile entità risarcitoria contenuta anche nella pensione privilegiata ordinaria;

la causa invalidante riveste un alto valore sociale,

impegna il Governo:

a predisporre provvedimenti che possano rendere giustizia a tutti i titolari di pensione privilegiata, includendo la defiscalizzazione del decimo di cui all'articolo 67, quarto comma, del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ed estendendo il beneficio medesimo ai dipendenti civili dello Stato, di cui all'articolo 65, e degli enti locali, di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

a disciplinare il trattamento fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, seguendo le indicazioni della sentenza n. 167/98 della II^a Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti.

9/2145/1. Antonio Barbieri.

La Camera,

con riferimento al DDL 2145-A in materia previdenziale e, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad esplicitare, in sede di predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione, che la normativa in corso di approvazione ricomprende anche l'attività degli incaricati delle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9/2145/2. Duilio.

La Camera,

premessi che:

il 2003 è stato proclamato l'anno dei disabili;

in materia di politica sociale è previsto, ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, il diritto (riconosciuto a condizione che la persona con *handicap* grave non sia ricoverata a tempo pieno) a tre giorni di permesso mensile, dopo il terzo anno di vita del

bambino, fruibili anche in maniera continuativa, in favore della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* grave, periodo coperto da contribuzione figurativa;

lo spirito della legge-quadro n. 104 del 1992 è di prevedere delle corsie « preferenziali » di permesso per i genitori di soggetti disabili, al fine di consentire agli stessi l'opportunità di curare e assistere i propri figli con *handicap* grave,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la possibilità di richiedere, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica, il pensionamento anticipato con una diminuzione dell'assegno di accompagnamento, ovvero la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di cinque anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145/3. Francesca Martini, Didoné, Dario Galli.

La Camera,

premessi che:

la Commissione finanze, in sede di parere al provvedimento, alla lettera d) invitava la Commissione di merito a valutare « l'opportunità di introdurre una specifica disposizione volta a chiarire la natura risarcitoria e non reddituale della pensione privilegiata ordinaria per infermità o lesioni dipendenti da cause di servizio, nonché ad eliminare ogni disparità tra la disciplina fiscale applicabile a tale trattamento e quella applicabile ad altri trattamenti privilegiati »;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riformulare l'istituto della pensione privilegiata ordinaria, collegandolo al concetto risarcitorio delle rendite INAIL, liquidate a seguito di infortunio sul lavoro.

9/2145/4. Didoné, Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi, Scherini, Mauro.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame è finalizzato ad un'opera di riordino del sistema previdenziale, per garantire una maggiore equità sociale;

è necessario affrontare, nell'ambito di un processo riformatore del sistema pensionistico, la questione delle cosiddette donne silenziose, vale a dire dei soggetti che, avendo prestato attività lavorativa per brevi periodi o avendo scelto di sacrificare la loro carriera professionale per dedicarsi alla famiglia, hanno versato contributi per un numero di anni non sufficienti a garantire un minimo pensionabile;

prima della legge Bossi-Fini, i lavoratori extracomunitari che ritornavano nei Paesi d'origine ottenevano la liquidazione di quanto versato all'INPS, con ciò creando una palese disparità di trattamento con le nostre lavoratrici,

impegna il Governo

a considerare l'eventualità di ridefinire il trattamento previdenziale delle lavoratrici che hanno prestato attività lavorativa per periodi troppo brevi per giungere al completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, valutando l'opportunità di riconoscere loro la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi versati maggiorati dell'interesse legale annuo.

9/2145/5. Dario Galli, Didoné, Francesca Martini, Cè, Scherini, Mauro.

La Camera,

premessi che:

uno dei principi più importanti contenuti nella delega è la possibilità per i lavoratori di conferire le proprie quote di trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fine di sviluppare la previdenza complementare;

la sottrazione delle quote di TFR alle aziende, soprattutto alle medie e piccole imprese, comporterà problematiche non indifferenti di autofinanziamento, considerata l'obiettivo difficoltà di accesso al credito delle stesse;

il punto 8 della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 prevede che la nuova destinazione del TFR non deve comportare oneri finanziari per le imprese e pertanto si prevede l'individuazione delle « necessarie compensazioni »;

il sistema delle imprese italiane, per lo sviluppo ed il rilancio della propria competitività, necessita di reperire ingenti capitali,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei decreti delegati, a considerare che le quote di TFR, risorse derivanti dal risparmio dei lavoratori italiani destinati ai fondi pensione, siano nuovamente strumento di finanziamento e sviluppo del settore produttivo italiano, e pertanto a prevedere incentivi affinché i fondi pensioni investano tali risorse in valori mobiliari, idonei a consentire la capitalizzazione ed il finanziamento delle imprese del nostro apparato produttivo, ed in particolare nelle attività e con i criteri di cui alla lettera a) del comma 4-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.

9/2145/6. Polledri, Martinelli, Bricolo, Vascon, Scherini, Mauro.

La Camera,

impegna il Governo

a riconoscere ai lavoratori parenti di soggetti disabili gravi l'applicazione di un regime previdenziale più favorevole che consenta la conciliazione dei tempi lavorativi con la cura dei soggetti disabili, in particolare provvedendo a compensare i minori periodi contributivi utilizzati per accudire i soggetti disabili.

9/2145/7. Lo Presti, Di Teodoro, Didonè, Emerenzio Barbieri, Alboni.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali come scelta per un maggior controllo dei percorsi lavorativi di ciascun cittadino;

è necessario evitare che aspetti burocratici e di disorganizzazione della pubblica amministrazione si riflettano negativamente sui diritti pensionistici dei lavoratori, in particolare di quelle dipendenti dalle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte ad individuare più stringenti forme di tutela per garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.

9/2145/8. Guerzoni, Delbono.

La Camera,

in relazione al disegno di legge n. 2145-A, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria,

impegna il Governo

ad estendere gradualmente la platea dei beneficiari dell'elevazione a 516,45 euro delle pensioni al minimo a tutti gli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi.

9/2145/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacco, Turco, Battaglia, Labate, Zanotti, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Duca, Gasperoni, Carli.

La Camera,

con riferimento al disegno di legge 2145 in materia previdenziale, in particolare per quanto attiene alla disciplina introdotta in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi,

impegna il Governo

ad acclarare quale interpretazione autentica del principio dei 65 anni di età contemplato all'articolo 1, lettera o), il riferimento al limite di età attualmente contemplato dalle norme vigenti in materia di età pensionabile, salvaguardando conseguentemente il riferimento generale per le donne al termine dei 60 anni di età.

9/2145/10. Del Bono, Duilio.

La Camera,

premessi che:

il trattamento privilegiato ordinario dei pubblici dipendenti (articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), compresi i militari e le forze di polizia, rappresenta un istituto tipico del sistema giuridico italiano, ove la comunità è chiamata a farsi carico di quei cittadini che, in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri lavorativi, hanno subito una menomazione fisica tale da rendere incompatibile la prosecuzione del nuovo servizio;

la sentenza della Corte Costituzionale 4 luglio 1989, n. 387 ha riconosciuto la natura « risarcitoria » e non più reddituale della pensione privilegiata « tabellare »;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 1997 ha auspicato un « necessario approfondimento » del legislatore sulle ragioni della disparità di trattamento fiscale riservato alle pensioni privilegiate ordinarie, rispetto alle rendite INAIL (esenzione anomala) e ai trattamenti erogati agli invalidi civili (solidarietà sociale);

la Commissione finanze, in sede di parere al provvedimento, alla lettera *d*) invitava la Commissione di merito a valutare « l'opportunità di introdurre una specifica disposizione volta a chiarire la natura risarcitoria e non reddituale della pensione privilegiata ordinaria per infermità o lesioni dipendenti da cause di servizio, nonché ad eliminare ogni dispa-

rità tra la disciplina fiscale applicabile a tale trattamento e quella applicabile ad altri trattamenti privilegiati »;

la non uniformità di trattamento non appare certo consona a quei principi di eguaglianza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riformulare l'istituto della pensione privilegiata ordinaria, collegandolo al concetto risarcitorio delle rendite INAIL, liquidate a seguito di infortunio sul lavoro.

9/2145/11. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Emerenzio Barbieri, Meru.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Eventuale rilievo disciplinare di dichiarazioni svolte da un magistrato)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

in seguito alle polemiche sorte in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2003 tra una parte di giudici e magistrati ed il Ministro interpellato, si è riproposto il problema del conflitto di ruoli – giudicante/politico – di chi è tenuto a garantire l'applicazione delle leggi;

l'ex sindaco del comune di Genova, dottor Adriano Sansa, magistrato giudicante nei collegi di corte d'appello, rilasciando un'intervista al quotidiano genovese *Il Lavoro/Repubblica* ha espresso concetti faziosi e settari di assoluta gravità nei confronti dell'Esecutivo nazionale e delle leggi da esso emanate, fino al punto di affermare che: « Questo pessimo e squalido Governo sta distruggendo la struttura stessa del Paese, la sua immagine, il suo futuro... Adesso tiriamo via questa brutta gente: è un impegno che ho preso, non mi sembra poco »;

tali comportamenti ed espressioni mettono, tra l'altro, in discussione la stessa imparzialità di giudizio che ogni tribunale deve poter garantire ai cittadini;

l'autonomia e l'indipendenza della magistratura deve essere garantita, ma non può in nessun caso essere strumento

di critica dell'operato legislativo di un Governo per questioni di carattere meramente politico o di partito –:

se non si reputi conflittuale e pertanto inaccettabile il ruolo di un amministratore di giustizia che muove critiche a quelle stesse leggi che è tenuto ad applicare e, in caso affermativo, se non ritenga di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del dottor Adriano Sansa.

(2-00617) « Bornacin, La Russa, Cola, Ascierto, Cirielli, Maceratini, Lisi, Saia, Arrighi, Amoroso, Raisi, Bocchino ».

(29 gennaio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative per prevenire situazioni di pericolo derivanti da macellazioni eseguite senza il preventivo stordimento dell'animale)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della salute e dell'interno, per sapere – premesso che:

la macellazione rituale islamica, similmente a quella ebraica, consiste nel far uscire il sangue il più possibile, tagliando di netto la gola dell'animale, che è in stato di assoluta lucidità, e pronunciando la formula (*Bismillàh*), che tradotta significa « nel nome di Dio »;

questa pratica religiosa viene effettuata sotto il controllo di una guida spirituale, che certifica l'avvenuto rito e gli

conferisce la dovuta sacralità, recitando la formula prevista dalla legge islamica;

in Italia vi sono delle norme in materia di macellazione molto chiare e severe, che tengono conto, prima di tutto, della tutela della salute del cittadino, imponendo l'osservanza di tutte le necessarie norme igieniche, e poi, anche, del rispetto degli animali, affinché vengano sottoposti ad uno stordimento preventivo per evitare loro inutili sofferenze; in occasione della *Aid el Adha*, festa del sacrificio (che ricorda il miracolo di *Allah* che sostituisce con un montone il figlio che Abramo gli stava offrendo in sacrificio), avviene un vero e proprio massacro di agnelli, ovviamente seguendo la prescrizione della macellazione rituale;

per quanto accade durante questa giornata, in tutta Europa, ogni anno vengono presentate numerose denunce da parte di molti cittadini e delle associazioni ambientaliste, quali ad esempio la Lav (Lega antivivisezione) e la Peta (Lega per il trattamento etico degli animali);

in data 12 febbraio 2003, durante la giornata della festa del sacrificio nel paese di Chiuduno (Bergamo), si sono verificati episodi di turbativa dell'ordine pubblico in relazione al rito della macellazione rituale degli agnelli ed è stato necessario l'intervento dei carabinieri e della polizia municipale. I carabinieri, chiamati al fine di sedare un alterco scoppiato in via C. Battisti, n. 58, nel comune di Chiuduno (Bergamo), al loro arrivo hanno constatato un insolito assembramento di cittadini extracomunitari dinanzi alla macelleria « Magri Bruno ». Una volta adoperatisi per far tornare la calma e per far riprendere la normale circolazione delle autovetture, che da tempo era paralizzata, si sono accertati delle motivazioni che erano la causa del gran disordine e, una volta constatato che all'interno della macelleria suddetta si stava praticando il rito della macellazione rituale degli agnelli, hanno richiesto l'intervento della polizia municipale per svolgere gli accertamenti del caso;

dal verbale dell'ispezione della polizia municipale risulta che all'esterno della macelleria vi era un numero spropositato di persone in attesa di riuscire ad accaparrarsi la carne e che, quando sono intervenuti i carabinieri per regolarne in modo ordinato l'afflusso nel locale, ci sono state numerose proteste da parte degli extracomunitari;

all'interno della macelleria vi erano numerosi capi di bestiame con le zampe legate e sgozzati, vi era sangue dappertutto: dinanzi a questo scenario è stato richiesto l'intervento urgente del personale del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale, perché potesse accertare direttamente lo stato di fatto di una situazione non conforme a livello igienico-sanitario;

sempre secondo quanto riportato nel verbale della polizia municipale risulta che nel locale vi erano numerose persone extracomunitarie intente a scuoiare e macellare per proprio conto l'ovino che gli era stato assegnato;

intervenuto con urgenza il dottor Alessio Moi, del servizio veterinario di Trescore Banerio (Bergamo) dell'azienda sanitaria locale di Bergamo, dichiarava al verbalizzante e, in presenza dell'appuntato Moreno Belligoli, che la macellazione degli ovini con usanza mussulmana era stata preventivamente autorizzata dal ministero della salute: risulta, infatti, che era stata presentata domanda di autorizzazione al ministero della salute da parte del titolare della ditta « Magri Bruno » per svolgere all'interno dei suoi stabilimenti la macellazione rituale e che gli era stata accordata a seguito del parere favorevole espresso dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;

i carabinieri, in questa occasione, in modo certamente lungimirante, al fine di evitare possibili disordini violenti, pur avendo constatato delle reali violazioni di legge, si sono limitati ad ordinare il più possibile lo svolgimento delle operazioni di macellazione e ad identificare i presenti;

in conclusione, si deve aggiungere che la pratica della macellazione rituale senza il preventivo stordimento dell'animale è vietata dalle leggi di molti Paesi europei, quali l'Austria, la Germania e l'Olanda —

se il Governo non ritenga che sia necessario assumere iniziative dirette a impedire il determinarsi delle denunciate situazioni di pericolo derivanti da queste incivili pratiche di macellazione, sia sul fronte dell'ordine pubblico, sia dal punto di vista igienico-sanitario.

(2-00647) « Martinelli, Bricolo, Cè ».
(25 febbraio 2003)

(Sezione 3 – Eventuale rilievo disciplinare del comportamento tenuto da un dirigente della divisione di polizia anticrimine nella questura di Sassari)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

come risulta dagli atti processuali depositati *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale nel dicembre 2002, il dottor Emilio Pucci, presidente di sezione del tribunale di Sassari, è attualmente sottoposto a procedimento penale davanti alla procura della Repubblica di Palermo;

detto procedimento trae origine dal *telefax* urgentissimo cat.Q.2.4/02/ANT del 20 febbraio 2002, con il quale il dottor Alberto Podda, dirigente della divisione di polizia anticrimine della questura di Sassari, trasmetteva alla procura della Repubblica di Palermo, *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, l'esposto presentato il 19 febbraio 2002 dai coniugi Cirotto Fabio e Cattari Antonella;

il citato esposto, come espressamente dichiarato dagli esponenti (si veda il verbale di ricezione 19 febbraio 2002, ore 10, redatto dall'ispettore Angelo Ruzzu della divisione di polizia anticrimine della que-

stura di Sassari), veniva presentato al fine di « avvalersi della bonaria composizione dei privati dissidi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza », *ex* articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

in ragione dello scopo dichiarato dell'esposto, appare davvero singolare che lo stesso sia stato presentato addirittura alla divisione di polizia anticrimine;

il dottor Alberto Podda, nonostante la specificata finalità dell'esposto e senza peraltro ravvisare l'opportunità di assumere a sommarie informazioni gli esponenti, riteneva di dover investire immediatamente la procura di Palermo, in quanto, a suo dire, nei fatti esposti potevano « ravvisarsi estremi di reato », all'uopo specificando ulteriori circostanze, che affermava di aver appreso senza alcuna specificazione della relativa fonte;

i coniugi Cirotto/Cattari erano assistiti dall'avvocato Antonio Moro del foro di Sassari, il quale aveva provveduto ad accompagnarli il 19 febbraio 2002 davanti ad un funzionario della questura (forse il dottor Podda) per la presentazione dell'esposto (si veda la lettera dell'avvocato Moro al Consiglio dell'ordine forense di Sassari, in data 2 maggio 2002);

il cognato dell'avvocato Moro è fratello del citato dottor Alberto Podda (come dichiarato dall'avvocato Moro al pubblico ministero di Palermo, in data 5 aprile 2002);

l'avvocato Moro, per sua stessa ammissione al pubblico ministero di Palermo in data 5 aprile 2002, aveva riferito la vicenda al dottor Alberto Podda già in data 24 dicembre, cioè quasi due mesi prima della presentazione dell'esposto, il quale, nonostante che, secondo quanto affermato dall'avvocato Moro nella citata lettera del 2 maggio 2002 al Consiglio dell'ordine forense di Sassari, avesse ravvisato nei fatti narratigli estremi di reato, non ritenne, a quella data, come sarebbe stato suo specifico dovere, di adempiere all'obbligo di denuncia, così omettendo di investire la competente autorità giudiziaria di Palermo;

il dottor Alberto Podda, né negli atti inviati al pubblico ministero di Palermo, né in altro modo al questore di Sassari, non ha mai rappresentato di essere fratello del cognato dell'avvocato Moro, così evitando di fornire al pubblico ministero di Palermo un dato rilevante per la valutazione della vicenda e di segnalare al questore di Sassari una circostanza utile per le determinazioni inerenti la conduzione dell'indagine;

il dottor Alberto Podda, in esecuzione della delega di indagine conferitagli dal pubblico ministero di Palermo con nota del 21 febbraio 2002 (ma tale delega gli sarebbe stata conferita se il pubblico ministero di Palermo avesse saputo che il Podda era fratello del cognato dell'avvocato Moro?), procedeva personalmente il 25 febbraio 2002 all'esame dell'avvocato Moro ed il 27 febbraio 2002 a quello di Cattari Antonella;

il dottor Alberto Podda, una volta assunto a sommarie informazioni testimoniali l'avvocato Moro, ometteva di procedere all'esame delle persone indicate come informate dei fatti dallo stesso avvocato Moro (il personale di polizia intervenuto in udienza, l'avvocato Ignazia Maria Antonella Spano, l'assistente giudiziario a nome Antonella l'avvocato Paolo Galizzi, l'avvocato Tonino Moro e l'avvocato Roberto Uzzau) e quindi, ad avviso degli interpellanti, violava apertamente la delega di indagine conferitagli dal pubblico ministero di Palermo (« assumere a s.i.t. Cirotto Fabio, Cattari Antonella, Moro Antonio ed ogni altra persona informata sui fatti eventualmente da indicarsi da parte delle stesse pp.oo. in ordine ai termini, alle modalità ed alle circostanze dei fatti denunziati »);

il dottor Alberto Podda, avendo omissso ogni doveroso approfondimento e quindi sulla sola base delle dichiarazioni rese dagli esponenti e dal mezzo affine avvocato Moro, non esitava, con nota Cat.Q2.4/02 del 26 febbraio 2002, a rappresentare al pubblico ministero di Palermo che emergeva « in tutta evidenza la

necessità e l'urgenza di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ovvero sia reiterato », nonché che « un ben congegnato stratagemma potrebbe facilmente consentire di acquisire in modo inconfutabile le prove del reato e di assicurare alla giustizia il colpevole nella stessa flagranza del reato »;

il dottor Alberto Podda, solo tre giorni dopo, stante le obiezioni avanzate dall'avvocato Moro, cambiava idea e, con nota Cat. Q.2.4/02/ANT del 1° marzo 2002, comunicava al pubblico ministero di Palermo che lo « stratagemma » non era più ritenuto utile ai fini investigativi;

il dottor Alberto Podda, come desumibile dalle dichiarazioni rese il 26 luglio 2002 dal procuratore della Repubblica di Sassari al pubblico ministero di Palermo, non ha esitato a violare ogni dovere di riservatezza, comunicando al citato procuratore l'esistenza di un invito a comparire emesso dal pubblico ministero di Palermo nei confronti del dottor Poggi, e ciò prima ancora di procedere alla notifica e di rendere per l'effetto detto atto privo del carattere di segretezza —:

se, a tacere di eventuali altre valutazioni sotto il profilo della apprezzabilità penale, ritenga il comportamento tenuto dal dottor Alberto Podda in linea con i canoni deontologici ai quali dovrebbe uniformarsi l'attività di un funzionario di polizia;

se abbia già assunto o intenda assumere iniziative disciplinari nei confronti del dottor Alberto Podda;

se, in ogni caso, non ritenga doveroso sollevare il dottor Alberto Podda dalla direzione della divisione della polizia anticrimine di Sassari e destinarlo ad altro minore incarico e ad altra sede.

(2-00645) « Palma, Lazzari, Iannuccilli, Pecorella, Gianfranco Conte, Cristaldi, Campa, Paoletti Tangheroni, Fontana, Scherini, Fratta Pasini, Bertucci, Alfredo Vito, Milanato, Galstaldi, Bricolo, Martinelli, Licastro Scardino, Lainati, Ber-

ruti, Perlino, Mongiello, Jacini, Luciano Dussin, Giudice, Saro, Pittelli, Leccisi, Romele, Saponara, Rizzi, Ferro, Baia-
monte, Fontanini. Mario
Pepe, Zanettin ».

(20 febbraio 2003)

**(Sezione 4 – Operazioni di controllo nei
campi nomadi)**

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell'interno, per sapere – pre-
messo che:

vengono effettuati continui arresti
dalle forze dell'ordine nei confronti dei

componenti di campi nomadi presenti nel
nostro Paese, in particolar modo relativi a
rapine in banca ad assalti a supermercati
e a furti in appartamento –:

se condivida di attuare un rigoroso,
sistematico e tempestivo controllo su tutti
i campi nomadi presenti sul nostro terri-
torio per debellare i fenomeni delinquen-
ziali ad essi collegati, per controllare an-
che quanti di questi siano effettivamente
in regola con la legge Bossi-Fini e, dunque,
in possesso di regolare permesso di sog-
giorno, tenuto anche conto della possibile
origine illecita dei loro beni mobili ed
immobili.

(2-00648) « Luciano Dussin, Cè, Bricolo ».

(25 febbraio 2003)